



COMUNE DI RIMINI
 SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
 U.O. Pari opportunità e progetti europei

Schema di convenzione con l'Ets XXX per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 117/2017 per la realizzazione degli interventi e per l'organizzazione dei servizi offerti dal Centro Antiviolenza Comunale e dalle Case Rifugio del Comune di Rimini e dei connessi servizi di accoglienza e di ospitalità per donne che hanno subito violenza e minori vittime di violenza assistita. CUP C99G23000290002, CIG ZDE3AC6271

L'anno duemilaventitre (2023) con la presente scrittura privata redatta in duplice copia, da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

la Sig. Ra Roberta Mazza , nata a _____ il _____, domiciliata per la funzione in Rimini, nella sua qualità di Responsabile U,O, Pari opportunità e progetti europei, giusto atto _____ la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e interesse del COMUNE DI RIMINI, c.f. 00304260409, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 3645 del 21 dicembre 2022, esecutiva;

E

l'Ets _____, codice fiscale n. _____, con sede legale _____ in _____ Rimini _____ scritta _____, in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il/la Sig/Sig.ra _____, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ets,

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all'art. 43, prevede che gli Enti Locali per affrontare specifiche tematiche sociali, possano indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione dei relativi interventi,

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro;

- il D. lgs 3 Luglio 2017, n. 117, la L. 241/1990 e le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore negli artt. 55 – 57 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore) disciplinano le modalità con le quali gli Enti Locali possono convenzionarsi con gli Ets per la realizzazione di specifici progetti di interesse generale;
- con determinazione dirigenziale n. 974 del 14/04/2023 è stato disposto l’avvio dell’Istruttoria Pubblica di co-progettazione per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 117/2017 per la realizzazione degli interventi e per l’organizzazione dei servizi offerti dal Centro Antiviolenza Comunale e dalle Case Rifugio del Comune di Rimini e dei connessi servizi di accoglienza e di ospitalità per donne che hanno subito violenza e minori vittime di violenza assistita. CUP C99G23000290002, CIG ZDE3AC6271;
- con determinazione dirigenziale n. del è stata affidata la realizzazione del progetto per la realizzazione degli interventi e per l’organizzazione dei servizi offerti dal Centro Antiviolenza Comunale e dalle Case Rifugio del Comune di Rimini e dei connessi servizi di accoglienza e di ospitalità per donne che hanno subito violenza e minori vittime di violenza assistita. CUP C99G23000290002, CIG ZDE3AC6271;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Rimini rappresentato dalla responsabile U.O. Pari opportunità e progetti europei, affida all’Ets XXX la realizzazione del progetto approvato nel corso dell’Istruttoria Pubblica di co-progettazione di cui alle determinazioni dirigenziali richiamate in premessa, che si sviluppa nelle seguenti linee di azione:

linea di azione 1: realizzazione e gestione attività Centro Antiviolenza comunale, sito in via Bufalini n. 47, comprendendo, altresì, l’attività degli sportelli di primo ascolto psicologico e di consulenza legale presso i locali della Casa delle Donne del Comune di

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

Rimini;

linea di azione 2: realizzazione e gestione attività Casa rifugio e Case di semi autonomia ad indirizzo segreto del Comune di Rimini;

linea di azione 3: realizzazione attività di reperibilità notturna e festiva del servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in raccordo con i servizi sociosanitari e le Forze dell'Ordine;

linea di azione 4: attività di accoglienza e messa in protezione per donne vittime di violenza provenienti dai territori dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia;

linea di azione 5: attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, quali convegni, manifestazioni, e altri eventi e iniziative organizzati in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e della giornata internazionale della donna (8 marzo).

Si precisa che l'Ets dovrà operare in collaborazione con la rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio per favorire un approccio integrato e partecipare attivamente alle Reti territoriali interistituzionali, sia locali che regionali che nazionali.

L'Ets XXX con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Rimini siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, come indicato nel progetto presentato ed elaborato in sede di co-progettazione, che costituisce parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato.

Nel periodo di durata della Convenzione saranno convocati periodici incontri tra il Comune di Rimini e l'Ets assegnatario del progetto al fine di monitorare l'andamento delle attività, verificare l'efficacia degli interventi effettuati, condividere soluzioni e prassi operative ritenute maggiormente idonee per buona esecuzione dei servizi.

ART. 2 Durata della convenzione

Le attività di cui alla presente convenzione avranno durata :

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

- per la realizzazione degli interventi e l'organizzazione dei servizi offerti dal Centro Antiviolenza Comunale (linea di azione 1) dal 1 giugno 2023 sino al 31/12/2027;
- per l'attività delle Case Rifugio e di semi autonomia del Comune di Rimini e dei connessi servizi di accoglienza e di ospitalità per donne che hanno subito violenza e minori vittime di violenza assistita e per le attività di accoglienza (linea d'azione 2) - dal 7 aprile 2024 sino al 31/12/2027;
- per la realizzazione della attività di reperibilità notturna e festiva del servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in raccordo con i servizi sociosanitari e le Forze dell'Ordine (linea d'azione 3) a partire dal 1 giugno 2023 sino al 31/12/2027;
- per la messa in protezione per donne vittime di violenza provenienti dai territori dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia (linea d'azione 4) dal 1 giugno 2023 sino al 31/12/2027. Resta inteso che, qualora l'Unione decida, nella propria autonomia, di adottare una diversa organizzazione dei servizi di ospitalità per donne vittime di violenza, il servizio potrà essere ridotto o eliminato senza che ciò dia diritto all'Ets di richiedere compensi, indennità o rimborsi, salvo quelli relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate alla data di cessazione o riduzione dei servizi;
- per le attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, quali convegni, manifestazioni, in collaborazione con la Casa delle Donne di Rimini e altri eventi e iniziative organizzate in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) e della giornata internazionale della donna (8 marzo) dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 31/12/2027.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà, in relazione ai risultati conseguiti, di rinnovare alla scadenza, con provvedimento espresso, l'affidamento del progetto fino ad un massimo di ulteriori ventiquattro (24) mesi.

ART. 3 - Svolgimento delle attività

L'Ets XXX, nello svolgimento delle attività, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

dall'*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio*" approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, in data 14 settembre 2022, e di quanto previsto dalla Delibera di G.R. Emilia-Romagna n. 586/2018 "*Istituzione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni in attuazione del "piano regionale contro la violenza di genere" approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 69/2016*" e si impegna in particolare ad offrire i servizi di cui ai punti 1.5 e 2.5 dell'Allegato A "Requisiti per l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni."

L'Ets XXX si impegna altresì a realizzare tutte le attività indicate al precedente art. 1 con le modalità concordate con l'Amministrazione e descritte nel progetto presentato in data che si intende qui interamente richiamato, anche se non allegato materialmente.

L'Ets XXX assume l'impegno di apportare, nel corso del rapporto convenzionale, tutti i necessari adeguamenti o migliorie che saranno concordati, nello spirito della co-programmazione degli interventi, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari degli interventi.

L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ets con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso Ets e detti soggetti.

Le attività di messa in protezione per donne vittime di violenza provenienti dai territori dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia (linea d'azione 4) dovranno essere sempre preventivamente concordate con il Referente dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, con il quale dovrà essere attivato un rapporto collaborativo e potranno essere definite, anche attraverso un apposito protocollo, le modalità di attivazione e svolgimento del servizio.

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

Con riferimento alla linea di azione 3: realizzazione attività di reperibilità notturna e festiva del servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in raccordo con i servizi sociosanitari e le Forze dell'Ordine, le attività dovranno essere rivolte a tutte le donne e ai loro figli minorenni residenti nel Distretto di Rimini e dovranno prevedere:

- la pronta accoglienza H24 presso una struttura protetta di donne vittime di violenza e dei loro figli minori senza alcuna limitazione di età e sesso; in caso di figli maschi di età superiore ai 14 anni, tuttavia, l'accoglienza dovrà essere eseguita solo se si avrà a disposizione una struttura abitativa mono-nucleo;
- l'informazione al Servizio Sociale Territoriale entro le ore 9:00, contattando il numero telefonico del Servizio (tel. 0541 707038) ed inviando formale comunicazione via pec all'indirizzo azienda@pec.auslromagna.it, nonché via e-mail agli indirizzi che saranno successivamente comunicati.

Si precisa inoltre che, nell'ambito del Distretto Socio Sanitario di Rimini, area minori, è attivo il servizio di Pronto intervento sociale per la tutela dei minori in stato di abbandono e di donne vittime di violenza (anche con figli minori)" che garantisce gli interventi finalizzati ad assicurare la protezione e la tutela di donne e donne con figli minori vittime di abuso, maltrattamento e violenza nonché dei minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito dei Comuni del Distretto di Rimini. Tale servizio prevede, tra gli altri, l'attivazione di un numero di telefono dedicato alle emergenze h 24 e, nelle situazioni di donne sole e/o con figli minori, vittime di abuso, maltrattamento e violenza, l'attivazione del Centro Antiviolenza per il collocamento presso strutture protette. Nel Distretto di Rimini l'operatore del servizio di "Pronto intervento è tenuto a contattare il referente del Centro Antiviolenza per il collocamento presso una struttura protetta. L'attività del Pronto intervento sociale a tutela di minori e donne vittime di violenza è assicurata tutti i giorni, H24.

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

ART. 4 Immobili messi a disposizione

Per la realizzazione del progetto vengono messi a disposizione i seguenti immobili, inseriti nell'elenco degli immobili comunali destinati a scopi sociali, con contratto di comodato d'uso che verrà stipulato a parte:

- n. 1 immobile destinato a Centro Antiviolenza Comunale;
- n. 1 Casa Rifugio ad indirizzo segreto;
- n. 2 appartamenti destinati a Casa Rifugio e/o di semiautonomia ad indirizzo segreto.

Il valore d'uso stimato degli immobili è pari ad Euro 27.720,00 complessivi annui. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, qualora necessario per ragioni di sicurezza legate al mantenimento della segretezza dell'ubicazione degli immobili, nel periodo di durata del progetto, di sostituire la messa a disposizione degli immobili con l'erogazione di risorse economiche di valore analogo, previa individuazione e stanziamento delle relative risorse nel Bilancio di previsione dell'Ente e conseguente impegno della spesa.

I locali sono messi a disposizione dell'Ets XXX nello stato di fatto in cui si trovano. Saranno a carico del Comune di Rimini gli interventi di straordinaria manutenzione compatibilmente con le risorse previste nel Bilancio di previsione e programma degli interventi di cui all'accordo quadro stipulato con Anthea S.r.l..

Sono a carico dell'Ets le spese per le utenze ed eventualmente quelle per servizi essenziali, le imposte e tasse, ivi inclusa la Tari, le spese per gli arredi, la manutenzione ordinaria, le spese per assicurazioni, materiale di consumo, ecc.

Al termine di ciascun anno di gestione, previa richiesta scritta da parte del Comune di Rimini, l'Ets XXX provvederà al rimborso dell'importo relativo ai consumi per le utenze, (energia elettrica, acqua, fornitura di calore, ed eventualmente per i servizi essenziali) del Centro Antiviolenza Comunale.

Le utenze delle Case Rifugio e/o di semiautonomia dovranno essere intestate direttamente all'Ets ___ che dovrà farsi carico di provvedere alla relativa intestazione.

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

ART. 5 - Risorse a disposizione del progetto

L'Amministrazione mette a disposizione, per la realizzazione del progetto, le seguenti risorse:

- 1) gli immobili indicati al precedente art. 4. Si precisa che nessuna retta potrà essere richiesta al Comune di Rimini per l'ospitalità di donne ivi residenti e che, nelle case messe a disposizione, dovrà essere sempre garantita la disponibilità di posti per l'accoglienza di donne provenienti dal territorio del Comune di Rimini.
- 2) i finanziamenti che saranno erogati annualmente dalla Regione Emilia Romagna ai Comuni ed Unioni di Comuni sedi di Centri Antiviolenza e di Case rifugio, del fondo statale per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità. Si precisa in caso di mancata erogazione dei contributi o di riduzione dell'importo riconosciuto al Comune di Rimini, le attività delle linee di azione 1 e 2 non potranno comunque essere ridotte o interrotte;
- 3) un contributo di euro 12.000,00 annui a parziale copertura delle spese per lo svolgimento del servizio di reperibilità notturna di cui alla linea di azione 3; si precisa che per gli anni dal 2024 al 2027, il contributo per lo svolgimento del servizio di reperibilità notturna e festiva del servizio di accoglienza e collocamento in strutture protette delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in raccordo con i servizi sociosanitari e le Forze dell'Ordine, non sarà garantito e verrà erogato solo previa valutazione dell'andamento del servizio;
- 4) un contributo pari ad 8.000,00 euro annui per l'attività di accoglienza e messa in protezione per donne vittime di violenza provenienti dai comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia – linea di azione 4 - **per un periodo minimo di 180 giornate complessive annue**. Il contributo sarà erogato all'Ets a fronte del riconoscimento, da parte dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia, di tale somma al Comune di Rimini. Resta inteso che, qualora l'Unione decida, nella propria autonomia, di adottare una diversa organizzazione dei servizi di ospitalità per donne vittime di violenza, il contributo potrà essere ridotto o eliminato e, in tal caso, anche i servizi della linea di azione 4 saranno

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

conseguentemente ridotti o eliminati.

Nel corso di durata del progetto, qualora necessario per garantire la funzionalità dei servizi, è facoltà dell'Amministrazione prevedere ulteriori forme di integrazione dei finanziamenti regionali previa individuazione delle relative risorse, stanziamento nel Bilancio di previsione dell'anno in cui si intenderà procedere a tale integrazione e conseguente impegno della spesa.

Le risorse finanziarie saranno erogate, a rendicontazione, fino a copertura delle sole spese effettivamente sostenute e correttamente documentate e direttamente collegate alla realizzazione delle attività di progetto.

Per la realizzazione degli interventi l'Ets mette a disposizione proprie risorse strumentali, umane e finanziarie, inclusa l'attività dei propri volontari, come indicate nel progetto definitivo allegato alla presente convenzione. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari, che potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda per la corrispondente qualifica dai corrispondenti CCNL, non sarà possibile rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria. Sono fatti salvi i meri rimborsi delle spese effettivamente sostenute dai volontari e documentate a termini di legge, quali, a mero titolo di esempio, le spese di viaggio, telefoniche ecc. purché sostenute per le attività di progetto.

Art. 6 Liquidazione delle risorse finanziarie

Il versamento delle somme dovute di cui ai precedenti punti 2 – 3 – 4 dell'art. 5 avverrà in due tranches, ciascuna pari al 50% dell'importo dovuto, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di dicembre, a seguito di presentazione di relazioni semestrali sugli interventi e le attività realizzate e presentazione di nota contabile o, se dovuta, di fattura elettronica. L'erogazione della seconda tranche è subordinata alla presentazione dei giustificativi delle spese sostenute, che dovranno essere congrue e coerenti con le attività di progetto. Nel caso in cui, in esito ai controlli, anche successivi, dovessero evidenziarsi irregolarità o costi non ammissibili, l'Ets si impegna a restituire quanto indebitamente

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

percepito.

Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto, il relativo codice Cig e il codice Cup per la riconducibilità delle spese.

Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese, purché regolarmente documentate:

- spese per il personale dipendente, per i professionisti incaricati delle attività, per i collaboratori occasionali o per altro personale purché impiegato nel rispetto delle forme previste dalla legislazione vigente.
- spese di gestione e amministrazione generale, fino ad un massimo del 5% delle spese di personale;
- spese di gestione, quali vitto, alloggio, affitti, utenze, spese per pulizie, sanificazione manutenzione ordinaria, pocket money alle donne inserite in percorsi di protezione, spese per supporto all'attività scolastica dei figli di donne inserite in percorsi di protezione, ecc.
- spese per attrezzature e beni strumentali direttamente connessi alle attività di progetto;
- materiali di consumo;
- attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione;
- spese per assicurazioni e altre spese varie, purché afferenti direttamente alle attività del progetto e valutate necessarie e congrue rispetto alle finalità e agli obiettivi da conseguire.

Art. 7 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 l'Ets, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, per gli effetti, a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, il

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

mancato utilizzo, nelle transazioni finanziarie, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Ets si impegna ad indicare, nei documenti contabili e fiscali afferenti il presente progetto, il codice Cig e il Cup ivi indicati.

ART. 8 Obblighi dell'Ets XXX

L'Ets XXX è tenuto ad organizzare le attività nel rispetto delle normative vigenti in particolare in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), di rapporto di lavoro con il personale dipendente e igienico- sanitaria.

L'Ets è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a cose o persone in conseguenza dello svolgimento delle attività, sollevando pertanto il Comune di Rimini da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalla presente Convenzione.

L'Ets XXX, dovrà stipulare idonea copertura assicurativa per i danni che possano essere causati agli immobili concessi in comodato d'uso e per la responsabilità civile verso terzi connessa alle attività svolte; è inoltre tenuto ad assicurare, in base alle normative vigenti i propri dipendenti, i volontari, i collaboratori e le persone a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività.

Le coperture assicurative dovranno essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività.

É inoltre tenuto a presentare una relazione sulle attività svolte ogni anno, descrivendo numero e tipologia di interventi svolti, oltre al rendiconto e alle pezze giustificative a riscontro dell'erogazione del contributo.

ART. 9 Risorse umane adibite alle attività di progetto

Le risorse umane a qualsiasi titolo impiegate nelle attività di progetto, devono svolgere le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo una responsabile

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

collaborazione, nel rispetto della riservatezza delle utenti e delle informazioni acquisite nello svolgimento dei servizi.

Le operatrici dovranno essere debitamente formate e aggiornate sia prima del loro impiego nelle attività che per tutta la durata del progetto, così come previsto dalle normative e disposizioni nazionali e regionali già richiamate all'art. 3.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ets si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o dei collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi. Nessun rapporto intercorrerà, sotto questo profilo, con il Comune di Rimini, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ets tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

In caso di necessità o a seguito di motivata richiesta da parte del Comune di Rimini, l'Ets si impegna a garantire la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.

L'Ets è tenuto a nominare un Responsabile – coordinatore del progetto, che sarà il referente per i rapporti con il Comune di Rimini e che vigilerà sullo svolgimento delle attività.

ART. 10 Attività degli sportelli di primo ascolto psicologico e legale

L'Ets XXX, nell'ambito della collaborazione con la Casa delle Donne, si impegna a garantire lo svolgimento, di norma una volta alla settimana, degli sportelli di ascolto psicologico e di consulenza legale riservati alle donne in difficoltà, vittime di violenza, vittime di stalking, con problemi familiari o in ambito lavorativo, ecc.,

Gli sportelli di ascolto possono essere effettuati presso la Casa delle donne o presso la sede

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

del Centro Antiviolenza, a seconda della disponibilità degli spazi.

Presso la Casa delle donne è consentito esclusivamente l'uso del salottino e del bagno; non è invece consentito l'utilizzo delle strumentazioni informatiche presenti; l'utilizzo del telefono è consentito esclusivamente per motivi di urgenza legati al servizio.

Le professioniste incaricate, al termine dei colloqui dovranno assicurarsi che tutte le luci siano spente e i locali siano debitamente chiusi.

Trattandosi di servizio erogato per conto del Comune di Rimini, i locali della Casa delle donne sono messi a disposizione gratuitamente, senza rimborso delle spese per le utenze.

ART. 11 Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione l'Ets è tenuto a stipolare idonea garanzia fideiussoria, a favore del Comune di Rimini, nelle forme previste dall'art. 103 del Codice dei contratti di cui al D.lgs 50/2016.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del progetto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione del progetto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente, qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente.

L'Ente ha diritto di rivalersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 15

Art. 12 – Divieto di cessione

É vietato cedere, anche parzialmente, la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Rimini.

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività individuate in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.

Art. 13 Monitoraggio delle attività

In attuazione del principio di buona fede, l'Ets e il Comune di Rimini, si impegnano:

- a comunicarsi vicendevolmente le criticità e le problematiche che dovessero insorgere, anche al fine di scongiurare le ipotesi di cui al successivo art. 15;
- ad assicurare il monitoraggio sulle attività svolte, attraverso la verifica periodica degli obiettivi della presente Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovessero ritenersi utili ai fini della buona riuscita del progetto e per la più efficace tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori;
- ad attivare periodici incontri per verificare l'andamento delle attività e definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, in relazione anche ad ulteriori bisogni che dovessero manifestarsi nel corso di durata del progetto;

L'Ets è tenuto a presentare le relazioni semestrali previste per la liquidazione delle risorse messe a disposizione e una relazione finale contenente tutti gli elementi utili alla valutazione complessiva del progetto.

Art. 14 - Codice di Comportamento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del D.p.r. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, l'Ets e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Art. 15 Inadempienze e penali

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, il Comune di Rimini provvederà alla contestazione degli addebiti a mezzo Pec e alla valutazione delle

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

controdeduzioni che l'Ets dovrà fornire, sempre a mezzo Pec, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui le controdeduzioni fornite non siano ritenute sufficienti o l'Ets non abbia provveduto, nei termini concessi, a risolvere l'inadempienza, il Comune di Rimini si riserva la facoltà di applicare una penale, rapportata alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di 100,00 euro fino ad un massimo di 500,00 euro.

Art. 16 Risoluzione della convenzione

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1453, e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti o a seguito dell'applicazione delle penali di cui all'art. 14 per più di 3 volte nel corso del periodo convenzionale, la presente convenzione può essere risolta dal Comune di Rimini, previa diffida ad adempiere inviata a mezzo Pec.

In caso di risoluzione della convenzione, il Comune di Rimini liquiderà le sole spese sostenute e documentate dall'Ets, fino al momento della risoluzione, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- interruzione non motivata delle attività per più di 24 ore consecutive;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto indicato nel Progetto definitivo;
- perdita dei requisiti indicati nell'*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio*" approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata, in data 14 settembre 2022, e nella Delibera di

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

G.R. Emilia-Romagna n. 586/2018 *“Istituzione dell'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle loro dotazioni in attuazione del "piano regionale contro la violenza di genere" approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 69/2016”*

- grave violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro;

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Rimini, trasmessa a mezzo Pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Il Comune di Rimini si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni normative regionali, nazionali od europee nonché di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili o a situazioni di emergenza.

In caso di risoluzione o cessazione anticipata all'Ets non verrà riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento.

L'Ets può chiedere la risoluzione della presente convenzione in caso di riduzione o cessazione delle risorse messe a disposizione, di entità tale da comportare una eccessiva onerosità a carico dell'Ets stesso; la richiesta di risoluzione dovrà pervenire al Comune di Rimini, a mezzo Pec, almeno 90 giorni prima della data proposta per la cessazione delle attività. In ogni caso, sino ad espressa autorizzazione da parte del Comune di Rimini, l'Ets non dovrà interrompere i servizi, pena l'applicazione delle penali per ciascun giorno di interruzione dei servizi e la richiesta di risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune.

ART. 17 - Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'Ets viene individuato come **Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679**. Per tutta la durata della convenzione e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad

COMUNE DI RIMINI
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO
U.O. Pari opportunità e progetti europei

effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nella presente convenzione.

ART. 18 - Disposizioni finali

L'Ets XXX solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Amministrazione Comunale per qualsivoglia danno alle persone o cose che dovesse verificarsi nello svolgimento delle attività.

Le controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Le contestazioni o vertenze che dovessero insorgere tra le parti saranno devolute al giudice competente.

Le parti riconoscono la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Rimini.

Il presente atto è *esente dall'imposta di Bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs. 117/2017, ed esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. 117/2017, come modificato dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 105/2018.* [da verificare in sede di stipula].

Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dalla presente convenzione è a carico dell'Ets XXX.

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile e ogni altra disposizione di legge in materia.

Per l'Ets XXX

XXXXX

Per il Comune di Rimini

La Responsabile U.O. Roberta Mazza